

ORIZZONTI DI SENSO

STUDI DI STORIA, FILOSOFIA E DIRITTO

2

Direttore

Giovanni MOSCHELLA
Università degli Studi di Messina

Comitato di direzione

Luigi CHIARA
Università degli Studi di Messina

Giuseppe GIORDANO
Università degli Studi di Messina

Giacomo PACE
Università degli Studi di Messina

Comitato scientifico

Salvatore ADORNO
Università degli Studi di Catania

Andrea BELLANTONE
Institute Catholique de Toulouse

Roberto BLANCO VALDÉS
Universidad de Santiago de Compostela

Mario BOLOGNARI
Università degli Studi di Messina

Girolamo COTRONEO
Università degli Studi di Messina

Silvio GAMBINO
Università della Calabria

Adriano ROCCUCCI
Università degli Studi Roma Tre

Antonio RUGGERI
Università degli Studi di Messina

ORIZZONTI DI SENSO

STUDI DI STORIA, FILOSOFIA E DIRITTO



La collana offre uno spazio di incontro tra diversi saperi e diversi approcci alla realtà. In un'epoca nella quale le discipline sono sempre più specialistiche e parcellizzate e in cui i diversi modi di guardare il mondo non riescono più a "comunicare tra loro", è opportuno offrire analisi, tutte riconducibili alla tradizione degli studi umanistici, che possano intrecciarsi nel presentare squarci di comprensione della realtà. Studi collettivi, monografie e altre tipologie di ricerca troveranno qui un luogo per dare voce a proposte ermeneutiche, consapevoli di non potere pretendere di "esaurire" la realtà e, quindi, di avere bisogno anche di punti di vista diversi. Diritto, filosofia, storia sono i tre cardini attorno ai quali si muove la collana. I primi due costituiscono fondamenti imprescindibili della civiltà occidentale. La storia è ciò che dà un senso al susseguirsi degli avvenimenti e costruisce la consapevolezza di una tradizione culturale. Lo spazio illuminato dalla luce di questi tre fari è quello che *Orizzonti di Senso* vuole occupare, nella consapevolezza che la cultura umanistica, nelle sue molteplici espressioni e sfumature e nell'articolarsi delle tante sue possibili angolazioni prospettiche, è in grado di fornire un contributo al quale non si può e non si deve rinunciare per declinare l'umano nel tempo attuale.



Vai al contenuto multimediale

La presente pubblicazione è frutto di una collaborazione tra l’Arciconfraternita degli Azzurri e della Pace dei Bianchi di Messina e il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina, finalizzata ad attività di ricerca storica.

Francesca Frisone

**La formazione
dei Parlamenti siciliani nel periodo
della transizione costituzionale
(1810–1815)**





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVII
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-0561-0
ISSN 2531-5080

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: settembre 2017

Indice

- 9 *Abbreviazioni*
- 11 *Introduzione*
- 21 **Capitolo I**
Il Generale Parlamento del 1810 e il Parlamento “costituente” del 1812
- 1.1. La convocazione dell’ultimo *Generale* Parlamento del Regno, 21 – 1.2. La ricostruzione dei Bracci: i *ruoli* dei parlamentari, 29 – 1.3. Il Parlamento *Straordinario* del 1812, 41.
- 55 **Capitolo II**
I Parlamenti del 1813–14. Tra riforma e tradizione
- 2.1. La riforma del potere legislativo prevista dalla Carta del 1812, 55 – 2.2. La formazione della Camera dei Comuni (1813): i *processicoli* e il controllo di legittimità delle elezioni, 63 – 2.3. La composizione della Camera dei Pari (1813) e la crisi della prima legislatura costituzionale, 78 – 2.4. La seconda e la terza legislatura costituzionale (1814–1815), 88.
- 109 **Capitolo III**
Il governo locale (1813–1814)
- 3.1. I nuovi organi del governo locale, 109 – 3.2. Consiglio civico e Magistrato municipale: l’esempio di Messina, 119 – 3.3. L’elezione dei Rappresentanti al Parlamento nel distretto e comune di Messina, 143.
- 161 *Conclusioni*
- 169 *Appendice*
- 235 *Indice dei nomi*

Abbreviazioni

ASPa	Archivio di Stato di Palermo
PDR–PG	Protonotaro del Regno–Parlamenti Generali
Busta 998	<i>Registro privilegi e investiture Libro primo 1812–1813</i>
Busta 1745	<i>Dispacci e atti 1813 — Messina</i>
Busta 1763	<i>Protonotaro del Regno — Segreteria 1814</i>
Busta 1769	<i>Responsali alla circolare pe' la convocazione del Parlamento</i>
Busta 1836	<i>Parlamento 1810 ruoli e procure</i>
Busta 1837	<i>Parlamento anni 1810, 1812, 1813, 1814–15, procure</i>
Busta 1845	<i>Processicoli — Lettera M</i>
Busta 1853	<i>Atti del Braccio demaniale</i>
Busta 1854	<i>Dispacci e messaggi del potere esecutivo</i>
Busta 1861	<i>Dispacci reali alla Camera dei Comuni, con mozioni diverse</i>
RS–I	Real Segreteria–Incartamenti
Busta 5424	<i>Real Segreteria Incartamenti — anno 1813</i>
Busta 5430	<i>Carte Sparse — Parlamenti 1813, 1814–15</i>
ASNa	Archivio di Stato di Napoli
ABoFRXII	Archivio Borbone, Carte del Re Francesco I — Affari Politici (1790–1812)
Busta 609	<i>Breve storia del Parlamento Straordinario del 1812</i>
ABoFRXVIII	Carte del Re Francesco I — XVII Carte Medici (1735–1829)
Busta 703	<i>Indipendenza della Sicilia 1810–1820/Parlamento degli anni 1810–1812/Opposizione di Catania e Messina al partito rivoltoso di Palermo/Raccolta di Giornali/satire e altri oggetti liberali</i>
DBI	Dizionario Biografico degli Italiani
ASSO	Archivio Storico della Sicilia Orientale

Introduzione

Si è creduto, col presente lavoro, di poter fornire qualche utile indicazione in ordine ai meccanismi di formazione dei Parlamenti siciliani susseguitisi tra gli anni 1810 e 1815¹. Si è trattato, in buona parte, di studiare, negli anni a cavallo della svolta costituzionale del 1812², la lunga serie di documenti prodotti

1. I materiali del fondo Protonotaro del Regno sono stati la base di partenza delle indagini svolte nel corso del mio Dottorato di Ricerca, per cui si veda F. FRISONE, *Fra dettato costituzionale e prime esperienze elettorali: la formazione del Parlamento siciliano (1812–1815)*, tutor Prof.ssa Daniela Novarese, a. a. 2011/2013, Università degli Studi di Messina. Tale ricerca, arricchitasi di nuove fonti documentarie, si presenta qui in una edizione opportunamente ampliata ed aggiornata.

2. Sugli eventi che caratterizzavano quel periodo cfr. S.F. ROMANO, *La Costituzione siciliana riformata nel Parlamento del 1812*, Palermo 1912; G. TRAVALI, *Vicende che produssero le riforme costituzionali del 1812*, Bontempelli–Invernizzi, Roma 1912; E. DEL CERRO, N. NICEFORO, *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in «ASSO», n. 38, 1913, pp. 197–263; n. 39, 1914, pp. 269–328; n. 40, 1915, pp. 20–44; n. 41, 1916, pp. 321–358; n. 44, 1922, pp. 70–153; n. 45, 1924, pp. 1–84; n. 46, 1925, pp. 1–35; H.M. LACKLAND, *The Failure of the Constitutional Experiment in Sicily, 1813–1814*, in «The English Historical Review», n. 46, 1926, p. 210 e ss.; E. PONTIERI, *Ai margini della costituzione siciliana del 1812*, in XX Congresso sociale (Roma 20–31 maggio 1932), Società nazionale per la Storia del Risorgimento italiano, Luigi Proja editore, Roma 1933, pp. 131–143; V. TITONE, *La Costituzione del 1812 e l'occupazione inglese della Sicilia con un saggio sul concetto di rivoluzione*, Licinio Cappelli, Bologna 1936; L. BEUF PASCULLI, *La Sicilia dal 1790 al 1815*, Edizioni Remo Sandron, Milano–Palermo 1937; C.W. CRAWLEY, *England and the Sicilian constitution of 1812*, in «The English Historical Review», n. 55, 1940, pp. 251–274; J. ROSSELLI, *Lord William Bentick and the British occupation of Sicily (1811–1814)*, a cura di M. D'Angelo, Sellerio, Palermo 2002 (riedizione del volume edito nel 1956); F. RENDA, *La rivoluzione del 1812 e l'autonomia siciliana*, in *La Sicilia e l'Unità d'Italia*, Atti del Congresso Internazionale di Studi Storici sul Risorgimento italiano (Palermo 15–20 aprile 1961), vol. II, Feltrinelli, Milano 1962, pp. 523–532; Id., *La Sicilia nel 1812*, Sciascia, Caltanissetta–Roma 1963; M. GANCI, *Il Costituzionalismo siciliano del 1812*, in Id., *La nazione siciliana*, Napoli 1978; Id., *Costituzionalisti e costituzioni in Sicilia e a Napoli dal 1812 al 1848*, in «ASSO», n. 25, 1999, pp. 7–179; A. ROMANO, *En los albores del constitucionalismo europeo. La “carta” siciliana del 1812*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», n. 67, 1997, pp. 777–797; D. NOVARESE, *La carta siciliana del 1812: una costituzione concordata*, in *Sovranità e autonomie*.

dal Protonotaro del Regno³ e dagli ufficiali che a lui facevano capo, custoditi presso l'omonimo fondo dell'Archivio di Stato di Palermo⁴; ma anche, ovviamente, di cimentarsi con procedure di composizione di "organi assembleari" tra loro diverse, al cui centro, pur sempre, come vedremo, si trovava il primo notaio del Regno di Sicilia. Il Protonotaro ed il suo ufficio, infatti, «rappresentano a pieno titolo, e senza ombra di dubbio, una "continuità" [...] una specie di "indefettibilità", giacché

Monarchie, Parlamenti, Leggi nell'Europa Mediterranea, a cura di A. Romano, Milano 2002; oltre alle cronache di G. ACETO, *La Sicilia e i suoi rapporti con l'Inghilterra all'epoca della Costituzione del 1812. O memorie storiche su' principali avvenimenti di quel tempo con la confutazione della storia d'Italia di Botta nella parte che ha relazione con quelli stessi avvenimenti. Con un'appendice di pezzi giustificativi di un membro di vari parlamenti di Sicilia. Prima versione italiana*, Stamperia e Legatoria di Francesco Ruffino, Palermo 1848; N. PALMIERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia infino al 1816 con un'appendice sulla rivoluzione del 1820. Opera postuma di Niccolò Palmieri, con una introduzione e annotazioni di anonimo* [Michele Amari], Bonamici e Compagni, Losanna 1847; P. BALSAMO, *Memorie segrete sulla istoria moderna del Regno di Sicilia*, Introduzione di F. Renda, Edizioni della Regione Siciliana, Palermo 1969. Si veda pure la bibliografia citata in A. ROMANO, *Prefazione*, in *Costituzione del Regno di Sicilia, riedizione anastatica a cura di A. Romano* (della *Costituzione del Regno di Sicilia... dalla Tipografia di Francesco Abbate*, 1813), presso l'Accademia, Grafo editor, Messina 1996, pp. XXVII–XXXI e, del medesimo studioso, anche la *Introduzione a Costituzione di Sicilia stabilita nel generale straordinario Parlamento del 1812... , ristampa anastatica dell'edizione di Palermo, per le stampe di Solli, del 1813*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2000, pp. XIX–LXII.

3. Quanto alle mansioni cumulate nel tempo dal Protonotaro del Regno, una breve descrizione può trovarsi nella *Guida all'Archivio di Stato di Palermo*, ove pure si conserva il fondo omonimo: «Sin dall'epoca normanna il Protonotaro del Regno di Sicilia fu a capo dei notai della Cancelleria regia, alle dipendenze però del Cancelliere. In seguito l'ufficio assunse una propria fisionomia e autonomia. Segretario del Sacro Regio Consiglio, della Deputazione del Regno e del Parlamento, il Protonotaro aveva ampie funzioni in materia amministrativa. Ne dipendevano i notai del regno e i pubblici ufficiali sia demaniali che baronali; aveva particolari competenze in materia di cerimoniali e investiture feudali. L'ufficio era anche organo di registrazione degli atti regi similmente alla Cancelleria. Per alcune particolari competenze quale l'esame dei memoriali dei privati, era coadiuvato da un apposito ufficio, i Segretari del Regno. L'ufficio venne soppresso con r. d. 20 luglio 1819 e le relative competenze vennero trasferite al Ministero e Segreteria di Stato presso il Luogotenente generale, dipartimento di Grazia e giustizia»; cfr. *Guida generale degli Archivi di Stato, Archivio di Stato di Palermo*, pp. 300–301 (anche online <http://www.maas.ccr.it/PDF/Palermo.pdf>).

4. Composto da 1885 buste, il fondo copre un arco temporale che va dal 1349 al 1815; conserva, tra gli altri, gli atti relativi ai *Parlamenti Generali*, ove si trovano conservati anche i verbali delle sedute del Parlamento *Straordinario* del 1812 (in gran parte editi).

le numerose e complesse funzioni e gli incarichi cumulati e la partecipazione come componente di altri uffici, rendevano insostituibile il titolare ed insopprimibile l'ufficio»⁵.

Più nel dettaglio, e per quanto concerne le attività che riguardano più da vicino i contorni della presente ricerca, al Protonotaro spettava spedire le *lettere di convocazione* alle persone qualificate a sedere in Parlamento; verificare i titoli e le procure dei componenti i Bracci, prima, e delle Camere, dopo la riforma del potere legislativo imposta dalla Costituzione del 1812.

A chiarire le principali attribuzioni del Protonotaro nelle procedure inerenti l'attività parlamentare, anche il Mongitore⁶, che riferisce in merito alla spedizione di «lettere convocatorie» ai componenti dei tre Bracci; alla verifica delle procure, ed infine alla messa a punto del cosiddetto *ruolo*⁷. E infatti, esaminando il fondo *Protonotaro del Regno-Parlamenti Generali*, è stato possibile rintracciare i *ruoli* relativi ai Bracci militare, demaniale ed ecclesiastico del Parlamento convocato nell'anno 1810 e, in parte, ricostruire quelli del Parlamento *Straordinario* del 1812. Oltre ai dati anagrafici, il *ruolo* riporta, a corredo, il numero dei voti attribuiti ai singoli baroni, elemento di fondamentale importanza per la quantificazione del “peso” giocato in seno al

5. Cfr. S. CATALANO, *La riforma costituzionale del 1812 e le nuove funzioni del Protonotaro del Regno nei parlamenti degli anni 1813-1815*, in «ASSO», n. 80, 1984, pp. 109-140, cit. p. 109.

6. Cfr. D. NOVARESE, A. ROMANO, C. TORRISI (a cura di), *Parlamenti Generali del Regno di Sicilia. Dall'anno 1446 fino al 1748...*, ristampa anastatica dell'edizione di Palermo, nella Nuova Stamperia de' SS. Apostoli, presso Pietro Bentivegna, 1749 con una Introduzione di D. Novarese, A. Romano, in *Monumenta Iuridica Siciliensia*, X.I, Collana diretta da A. Romano, Sicania, Messina 2002, p. 96. Per ulteriori notizie sulle precedenti edizioni del Mongitore, nonché le altre edizioni degli atti parlamentari, si veda Ivi, p. XVII ed L. GENUARDI, *Parlamento siciliano*, s.e., Bologna 1924, p. XI e ss.

7. In riferimento alle operazioni di composizione del Parlamento, Mongitore scrive che le persone munite di procure rilasciate dai titolari entravano a far parte del *ruolo*, ovvero venivano «arruollati essi Procuratori al numero dei Parlamentarj»; *Parlamenti generali*, cit., p. 73.

Parlamento da ciascun titolato⁸. Sulla base di questi materiali, è stato ricostruito un elenco nominale dei parlamentari prima della riforma costituzionale.

Il fondo conserva, altresì, l'elenco delle *procurae*, ovvero l'atto stipulato presso un notaio dal deputato che intendeva concedere mandato ad un altro individuo affinché questi lo sostituisse in Parlamento, rappresentandolo con funzioni di *alter ego*: la procura restituisce informazioni aggiuntive di ordine anagrafico sia sui titolari del seggio, che sui loro sostituti.

Con la Costituzione del 1812 il Protonotaro viene investito di nuovi ed importanti compiti di ordine istituzionale, anche e soprattutto di attuazione del dettato costituzionale in riferimento all'ordinamento delle nuove Camere, cui dava corso puntualmente a partire dai Parlamenti del 1813, e del 1814–1815. Al Protonotaro, infatti, la Costituzione assegnava in via esclusiva — in fondo confermandone, e anzi rafforzando il suo ruolo rispetto al passato — la stesura della *Nota* dei baroni e degli ecclesiastici che andavano a costituire la nuova Camera dei Pari. L'accorpamento degli antichi Bracci militare ed ecclesiastico, assumeva un importante significato, poiché la Costituzione adesso limitava la rappresentanza espressa da ogni Pari in Parlamento ad un solo voto «testaticamente», in base al titolo nobiliare primario posseduto, e non più rispetto al numero di baronie ad esso facenti capo⁹.

La Costituzione confermava ai pari impossibilitati a partecipare personalmente ai lavori parlamentari, la possibilità di nominare, tramite atto formale, un procuratore, da rintracciare tra gli immediati successori o in qualunque altro Pari, introdu-

8. Fino al 1812 i Pari potevano riunire su di sé tanti voti quanto era “il numero delle loro popolazioni”, vale a dire tanti voti quanti erano i feudi da essi posseduti, e che avevano diritto ad essere rappresentati in Parlamento, oltre alle procure che eventualmente potevano aver cumulato per conto terzi.

9. L'accorpamento effettuato dal Protonotaro, faceva passare da circa 284 (al 1812) a 124 i titolari di parie, suddivisi tra principi, duchi, marchesi, conti e baroni; 64, invece, erano i Pari spirituali; cfr. *Costituzione di Sicilia*, cit., pp. 214–220. Per l'elenco dei pari aventi diritto a sedere nella Camera alta, negli anni 1813 e 1814–1815, si farà qui riferimento alla *Nota de Pari Spirituali*, e la *Nota de Pari Temporalis* acclusi in Ivi, pp. 214–220.

cendo però un principio importante, e cioè che il procuratore designato non potesse cumulare più di una procura, affidando al Protonotaro il relativo controllo di legittimità¹⁰.

Per quanto attiene la composizione della Camera dei Comuni, secondo quanto stabilito dalla Costituzione del 1812¹¹, il Protonotaro diffondeva nel Regno, *ab initio* anno 1813, le *Istruzioni riguardanti l'Articolo nono del Potere Legislativo per le forme della elezione dei Rappresentanti alla Camera dei Comuni*¹², dando così piena attuazione al dettato costituzionale¹³.

10. Per gli anni 1813 e 1814-15 è stato effettuato un esame delle procure conservate all'interno del fondo, al fine di verificare chi effettivamente partecipasse allo svolgimento dei lavori di aula nel Parlamento riformato. Cfr. ASPa PDR-PG, Busta 1837.

11. Per un'analisi del testo costituzionale, tra gli altri, cfr. A. ROMANO, *La Costituzione siciliana del 1812 e il modello inglese*, in «Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti», n. 70, 2001, pp. 31-53; D. NOVARESE, *Assemblee parlamentari e potere costituente in Sicilia (1812-1848)*, in *De curia semel in anno facienda: l'esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo*, a cura di A. Romano, Atti del Convegno internazionale di studi (Palermo, 4-6 febbraio 1999), Giuffrè, Milano 2002, pp. 129-148. Le tematiche relative alla redazione della Costituzione siciliana del 1812 sono state recentemente riconsiderate nell'ambito di un seminario internazionale di studi, di cui si possono leggere gli esiti nel volume *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del '700 e la prima metà dell'800*, a cura di A. Romano, Atti del seminario internazionale di studi in memoria di Francisco Tomás y Valiente (Messina, 14-16 novembre 1996), Giuffrè, Milano 1998, ed in particolare i saggi di A. ROMANO, *Introduzione ai lavori. Nel ricordo di Francisco Tomás y Valiente*, pp. 3-18 e R. FEOLA, *Le premesse della costituzione del 1812*, pp. 813-872. Sul punto si vedano anche i saggi di D. NOVARESE, *Tra common law e civil law. Il Jury nell'esperienza costituzionale siciliana (1810-1815)*, in «Historia Constitucional» (revista electrónica), n. 3, 2002 (<http://hc.rediris.es/03/index.html>); M.A. COCCHIARA, *Tutela dei diritti e procedure. Il progetto di codice di procedura civile siciliano del 1813*, in *Diritti e libertà nell'esperienza codicistica e costituzionale europea (secc. XVIII-XIX). Modelli, progetti, soluzioni*, a cura di D. Novarese, A. Romano, s.e., Milano 2002; Id., *Catechismi politici nella Sicilia costituente (1812-1848)*, Giuffrè, Milano 2014. Per una trattazione più generale cfr. E. PELLERITI, *1812-1848 La Sicilia tra due Costituzioni*, Giuffrè, Milano 2000.

12. Cfr. *Costituzione di Sicilia*, cit., pp. 40-47.

13. Non è stato possibile reperire, all'interno del fondo *Protonotaro del Regno*, alcuna nota ufficiale completa circa la composizione della Camera dei Comuni negli anni 1813 e 1814-15: tale assenza potrebbe essere spiegata dal numero cospicuo di contestazioni (di cui si trova traccia sempre all'interno del medesimo fondo) ricevute dal Protonotaro in merito alla correttezza procedurale delle operazioni di voto svoltesi in alcuni comuni del Regno, nonché sui requisiti effettivamente posseduti dagli eletti. Le procedure di controllo e di verifica operate dal Protonotaro

Per ricostruire la composizione della camera elettiva, si sono consultate fonti “complementari” a quelle ufficiali, le *Sessioni Parlamentarie*, il *Giornale di Palermo*¹⁴ ed il *Nobiliario*

e dalla stessa Camera hanno forse causato la “migrazione” di molti fascicoli, e la dispersione di parte della documentazione relativa agli eletti, nonché l'impossibilità per il Protonotario di mettere a punto, tempestivamente, un *ruolo* definitivo.

14. Le *Sessioni Parlamentarie* documentano con dovizia di dettagli, come da precipua volontà governativa, la convulsa attività politico-amministrativa che ha caratterizzato il triennio costituzionale. Al loro interno si trova, ad esempio, la *Nota dei Rappresentanti dei Comuni che hanno prestato il Giuramento e che compiono la Camera dei Comuni*, ove sono riportati i nomi degli eletti “arrollati” dal Protonotario, di cui si parlerà più avanti. Si è inoltre consultato il *Giornale di Palermo*, che ha consentito un ulteriore raffronto dei dati. Prima *Periodico di Sicilia*, nel 1810 diveniva *Giornale politico letterario*, nel 1813 assumeva il nome di *Giornale di Palermo*. Cfr. *Collezione di tutte le Sessioni parlamentarie del parlamento del 1813 dall'apertura del medesimo fino alla dissoluzione co' principali discorsi degli oratori delle due camere*, dalla Tipografia di Francesco Abate, Palermo 1813; e *Giornale di Palermo, foglio interministeriale*, in Palermo dalla Reale Stamperia, anni 1813–1814–1815, le cui singole edizioni sono raccolte in volumi e conservate presso la Biblioteca del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università di Messina. La volontà del Parlamento siciliano era infatti quella di garantire la maggiore diffusione possibile delle disposizioni di legge e degli atti parlamentari, come si evince già dalla prima sessione del Parlamento del 1812, ove si deliberava di dare alle stampe un foglio periodico ove pubblicare «tutto ciò che si proporrà e si voterà dai Parlamentari de' tre Bracci, ancorché non fosse sanzionato»; sul punto cfr. P. DE SALVO, *La pubblicizzazione degli atti parlamentari nella Sicilia del primo costituzionalismo (1808–1814)*, in «Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti», n. 78, 2009, pp. 183–187 e relative note bibliografiche. In particolare, durante gli anni della “Sicilia inglese”, e dunque del primo costituzionalismo siciliano (1808–1814), i fogli periodici hanno rappresentato strumento privilegiato per la campagna antigiacobina e antinapoleonica, e per la circolazione degli ideali liberali e costituzionali. Esemplare a tale riguardo la vicenda della *Gazzetta Britannica*, periodico bisettimanale edito a Messina dal 1808 al 1814: su tale argomento cfr. G. MOLONIA, *La Stampa periodica a Messina (1808–1863): dalla Gazzetta britannica alla Gazzetta di Messina*, con saggio introduttivo di M. D'Angelo, Edizioni Di Nicolò, Messina 2004; M. D'ANGELO, *La “Gazzetta Britannica” di Messina e la Costituzione del 1812*, in *Il modello costituzionale inglese*, cit., pp. 873–922.; G. SPINI, *A proposito di “circolazione delle idee” nel Risorgimento. La “Gazzetta Britannica” di Messina*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1958, vol. III, pp. 17–34; M. BASILE, *Costituzionalismo e formazione dell'opinione pubblica in Sicilia (1812–1848)*, Prefazione di R. Martucci, Aracne, Roma 2016; S. BOTTARI, *La stampa siciliana del “decennio inglese”, consenso e dissenso*, in *Ordine e disordine. Amministrazione e mondo militare nel decennio francese*, a cura di R. De Lorenzo, Giannini Editore, Napoli 2012, pp. 333–357; G. ARENAPRIMO, *La stampa periodica in Messina dal 1675 al 1860*, Tipografia D'Amico, Messina 1893; A. SAITTA, *La stampa*

di Sicilia¹⁵. Nel complesso, l'indagine svolta ci ha consentito di ricostruire, oltre che le modalità di composizione dei Parlamenti, per il periodo successivo alla Costituzione del 1812, la procedura elettorale¹⁶, le norme ed i limiti della sua applicazio-

periodica a Messina. Dalle origini ai nostri giorni, Editrice La Sicilia, Messina 1968; C. COSTANZA, *La stampa periodica a Messina dal 1800 al 1814*, Peloritana Editrice, Messina 1983. Si veda, inoltre, il recente volume di P. DE SALVO, *Sicilia Inglese. Una metáfora del costituzionalismo mediterráneo*, Prólogo de José María Portillo Valdés, UAM Ediciones, 2016. Per la diffusione delle idee costituzionali in Sicilia ad inizio Ottocento, cfr. G. BIANCO, *La Sicilia durante l'occupazione inglese. 1806–1815*, Alberto Reber, Palermo 1902; F. GUARDIONE, *La Costituzione siciliana del 1812*, s. e., Roma 1912; G. GIARRIZZO, *1812: Sicilia inglese?*, in *Il modello costituzionale inglese*, cit., p. 59 e ss.; ID., *La Sicilia, la rivoluzione francese e la Chiesa*, in *Chiesa e società in Sicilia: i secoli XVII–XIX*, Atti del terzo convegno internazionale (24–26 novembre 1994), a cura di G. Zito, SEI, Torino 1994, pp. 221–236; ID. *La Sicilia nel 1812: una revisione in atto*, in «ASSO», n. 1–3, 1968, pp. 53–65; V. D'ALESSANDRO, G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, in *Storia d'Italia diretta da G. Galasso*, vol. XVI, Utet, Torino 1989; E. SCIACCA, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia*, Bonanno, Catania, 1966; ID., *Il modello costituzionale inglese nel pensiero politico in Sicilia*, in *Il modello costituzionale inglese*, cit., pp. 375–390; nonché la bibliografia richiamata in A. ROMANO, *La costituzione siciliana del 1812 e il modello inglese*, cit.; ID. (a cura di), *Alle origini del costituzionalismo europeo*, in «Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti», suppl. 2, 1991, al cui interno si segnala anche il saggio di M.S. CORCIULO, *La stampa "costituzionale" napoletana nel 1820–21 e le modifiche alla Costituzione di Cadice*, pp. 97–114. In particolare, sulle influenze francesi, cfr. E. SCIACCA, *Sicilia, Francia, Inghilterra: modelli costituzionali*, in «ASSO», n. 80, 1984, p. 97 e ss.; C. SPOTO, *Le "fonti" ideologiche della costituzione siciliana del 1812*, in *Assemblee di stati e costituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV–XX)*, Atti del Convegno Internazionale (Perugia 16–18 settembre 1982), Tipografia La Nuova Stampa, Città di Castello 1983, vol. II, pp. 459–472; D. NOVARESE, *Tra Francia e Inghilterra, riflessioni sulla carta costituzionale del 1812*, in *Il modello costituzionale inglese*, cit., pp. 771–812.

15. Cfr. A. MANGO DI CASALGERARDO, *Nobiliario di Sicilia, notizie e stemmi relativi alle famiglie nobili siciliane*, Reber, Palermo 1912, 2 voll.

16. Le indagini storiografiche che si sono ad oggi concentrate sullo specifico tema della ricostruzione dei meccanismi elettorali, soprattutto per il periodo preunitario, risultano poco frequenti. Al di là dell'attenzione dedicata alla legge elettorale del Regno di Sardegna del 1848, poi estesa con successive modifiche al futuro Regno d'Italia, poca cura è stata infatti riservata al momento elettorale del triennio costituzionale siciliano 1813–1815. Sul punto cfr. i lavori di A. SIGNORELLI, *Prime esperienze elettorali di una élite di provincia*, in *Il modello costituzionale inglese*, cit., pp. 923–964; V. CASAGRANDI, *Vincenzo Gagliani e il contributo di Catania e della Sicilia orientale alla riforma costituzionale, sugli albori del Risorgimento*, in «ASSO», n. 1–3, 1925, pp. 146–282; n. 1–3, 1926, pp. 4–45 e P. CARDONA, *Catania e Siracusa dal 1812 al 1818*, in «ASSO», n. 1–3, 1925, pp. 90–145.

ne, la formazione dei Consigli civici e dei Magistrati municipali (sebbene in questa fase solo per la città di Messina).

Relativamente al triennio costituzionale, occorre qui pure evidenziare come l'analisi svolta abbia trascurato il dato quantitativo (relativo cioè al numero dei voti e dei votanti), poiché ciò avrebbe richiesto l'esame del singolo seggio elettorale istituito presso ogni comune e distretto da cui prendeva avvio — a partire dalla elezione dei Consigli civici — la complessa macchina elettorale. Era infatti all'interno di questi nuovi organismi di governo locale che dovevano essere individuati i tre "squittinatori"¹⁷, che assieme al Capitano giustiziere ed al notaio del singolo comune, avrebbero composto il seggio elettorale, e svolto i relativi controlli amministrativi a monte e alla fine di ogni tornata elettorale (come, per esempio, la composizione delle liste degli aventi diritto al voto, la compilazione dei certificati elettorali, il conteggio del numero dei voti, e così via). La procedura, come appena descritta nella sua interezza, ed i relativi dati di tipo quantitativo, sono stati in questa sede studiati per la città campione di Messina, di cui più avanti si riportano gli esiti, essendo ancora in corso, per altri contesti territoriali dell'isola, lo studio sulla elezione dei relativi organi di autogoverno locale¹⁸.

Proseguendo nell'analisi delle funzioni attribuite dalla legge al Protonotaro del Regno, in buona sostanza, ad esso veniva affidato il compito di valutare la legittimità di tutti gli atti prodotti a vario titolo, come per esempio l'accertamento dei

17. Gli "squittinatori" facevano parte del seggio elettorale ed erano a loro volta eletti tra i componenti del Consiglio civico, si vedano infatti le *Istruzioni*, in *Costituzione di Sicilia*, cit., n. 1, p. 40.

18. È in corso una ricerca relativa alla formazione, nel periodo costituzionale, dei nuovi organi di governo locale (Consigli civici e Magistrature municipali) e l'analisi relativa ai seggi elettorali istituiti presso ogni comune e distretto, e delle elezioni dei Rappresentanti alla Camera dei Comuni, per cui già si veda il saggio di F. FRISONE, *La procedura per la formazione del corpo elettorale in Sicilia nelle elezioni del 1813*, nel volume collettaneo che raccoglie gli Atti del ciclo di seminari su *Il Mediterraneo, la Sicilia, il Mezzogiorno d'Italia tra Medioevo ed Età Contemporanea: nuove proposte di ricerca*, organizzato dalla Società messinese di Storia Patria tra il novembre 2016 ed il giugno 2017, di prossima pubblicazione con Aracne, Roma.

requisiti necessari per l'elettorato attivo e passivo, o la convalida dell'elezione di ogni singolo eletto.

È sin da ora importante rilevare come questa complessa attività di verifica degli atti, desse luogo di sovente a “contenziosi” tra il Protonotaro, gli eletti e la stessa Camera dei Comuni, a cui spettava la competenza ultima a decidere su eventuali “reclami” degli eletti. Poteva accadere, infatti, che l'istruzione fatta dal Protonotaro dei fascicoli relativi ad ogni eletto (i *processicoli*¹⁹) si concludesse con la mancata convalida dell'elezione, ed in questo caso l'avente diritto si appellasse al Parlamento, che si dimostrava qualche volta più incline a sorvolare sui “vizi” rilevati dal Protonotaro.

In definitiva, se il materiale archivistico visionato ci ha consentito di ricostruire, in maniera più o meno completa, la formazione e la composizione dei Parlamenti siciliani nel periodo della transizione costituzionale (1810–15), ha pure reso possibile evidenziare le difficoltà riscontrate dalla macchina amministrativa, che doveva garantire la validità delle procedure elettorali. Del resto, queste ultime si mostravano, sin dalla loro prima applicazione, assai imperfette, originando una prassi burocratica non priva di lacune, alla quale i funzionari non erano ancora avvezzi e che, comunque, doveva pur fare i “conti” con gli accessi municipalismi, le antiche consuetudini e i privilegi secolari invocati dal locale ceto dirigente a difesa delle proprie prerogative nella competizione elettorale.

19. I *processicoli* sono quindi i fascicoli contenenti la documentazione prodotta da ogni singolo Rappresentante (secondo il numero stabilito dalla Costituzione per ogni comune e distretto), che attesta l'esistenza e la congruità dei titoli necessari ad essere correttamente eletti: la ricchezza dei dati in essi contenuti appare di tutta evidenza, anche e soprattutto per quanto riguarda i dati patrimoniali degli eletti. Ci si è limitati, in questa fase, ad estrapolare un campione di tale materiale archivistico, i *processicoli* dei Rappresentanti di Messina (comune e distretto), mentre è ancora in corso l'indagine su una ulteriore parte del fondo *Protonotaro del Regno* relativamente ad alcune buste contenenti lettere circolari, dichiarazioni, missive, bandi ed avvisi pubblici, strettamente inerenti le elezioni avvenute in ogni comune tra il 1813–1815, ed ovviamente anche degli altri *processicoli*.